



DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITÀ
AREA PIANI TERRITORIALI DEI CONSORZI INDUSTRIALI, SUBREGIONALI E DI SETTORE

Prot. n. _____

Roma _____

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione
Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele 22
00153 Roma
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Commissario *ad acta*
Dott. Vito Consoli
c/o Direzione Regionale Ambiente e Sistemi
Naturali
Via del Pescaccio, 96-98
00166 Roma

p.c. Direzione Regionale Territorio, Urbanistica
e Mobilità
c.a. Arch. Manuela Manetti
Sede

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Piano di Gestione Riserva Naturale Statale Litorale Romano - Osservazioni Rapporto Ambientale - Artt. 13 comma 5 e 14 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Con nota del 16 agosto 2017, prot. n. 421218, assegnata per competenza alla scrivente struttura dall'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale in data 21 agosto 2017, il Commissario *ad acta* Vito Consoli, in qualità di Autorità Proponente e Procedente, ha comunicato "*di aver concluso in data 08/06/2017 la fase di consultazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. avviata con nota prot. n. 37/CR/00 del 14/07/2015*", nonché la pubblicazione dell'avviso di deposito sulla Gazzetta Ufficiale del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica relativi al Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

In ottemperanza alle disposizioni procedurali dettate dal Decreto Legislativo in parola, ai fini della predisposizione del Parere Motivato di cui all'art. 15 comma 1, la scrivente struttura, nonostante non sia stata ad oggi individuata quale S.C.A., fornisce con la presente il proprio contributo di competenza (osservazioni al Rapporto Ambientale), come di seguito rappresentato.

Premesso che:

- la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano è stata istituita con Decreto Ministeriale 29 marzo 1996, ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;
- l'area naturale protetta in parola si estende all'interno dei territori comunali di Roma e Fiumicino, ai quali, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 29 marzo 1996, è affidata la gestione "*per le aree di rispettiva competenza*";
- i due Comuni sopra citati hanno avviato le procedure di pianificazione e realizzato delle proposte di Piano sui territori di loro competenza ("*Comune di Fiumicino D.C.C. n. 3 del 7.2.2008; Comune di Roma D.C.C. n. 181 del 11/10/2004*");
- con le Sentenze T.A.R. Lazio 3764/2009 e 12651/2009, è stato disposto alla Regione Lazio, mediante la nomina di un Commissario *ad acta*, di attivare tutti gli adempimenti necessari ai fini della conclusione della procedura amministrativa di adozione del Piano di Gestione e del Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, garantendo il coordinamento della disciplina dei Comuni interessati

(Roma e Fiumicino) e il rispetto degli interessi pubblici ambientali e di quelli privati imprenditoriali coinvolti, in conformità alle previsioni del vigente ordinamento;

- con Decreto Ministeriale 24 ottobre 2013 si è provveduto a una nuova perimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, nonché ad una riclassificazione di alcuni ambiti territoriali dell'area naturale protetta in parola;

- in ottemperanza alle Sentenze T.A.R. Lazio di cui sopra, con Decreto del Presidente della Regione Lazio 16 dicembre 2014, n. T00468 è stato nominato il Dott. Vito Consoli, in qualità di Direttore dell'Agenzia Regionale Parchi (A.R.P.), Commissario *ad acta*, con il compito di attivare tutti gli adempimenti necessari ai fini della conclusione della procedura amministrativa di adozione del Piano di Gestione e del Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano;

- in merito alla procedura di V.A.S.:

- con nota del 14 luglio 2015, prot. n. 37/CR/00, il Commissario *ad acta* ha avviato la fase di consultazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

- con nota del 16 agosto 2017, prot. n. 421218, il Commissario *ad acta* ha comunicato l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 97, Parte II, previsto in data 19 agosto 2017, della proposta di Piano e Regolamento, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica;

- con parere del 26 febbraio 2016, n. 1997, la Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale - V.I.A. e V.A.S. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha invitato l'Autorità Proponente "*a tenere conto, nella stesura del Rapporto Ambientale del 'Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano', delle osservazioni*" presentate dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) e, nello specifico, dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, dall'E.N.A.C. e dall'Agenzia Regionale per i Parchi (A.R.P.);

- nell'ambito dell'inquadramento territoriale:

- la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano include ambienti naturali, aree di interesse storico-archeologico e aree agricole di notevole interesse faunistico;

- nell'ambito della Rete Natura 2000, nel territorio della Riserva ricadono:

il S.I.C. IT6030023 - Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto;

la Z.S.C. IT6030027 - Castel Porziano (fascia costiera) (di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 159 e al Decreto Ministeriale 2 agosto 2017);

la Z.S.C. IT6030025 - Macchia Grande di Ponte Galeria (di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 159 e al Decreto Ministeriale 2 agosto 2017);

la Z.P.S. IT6030026 - Lago di Traiano;

la Z.P.S. IT6030084 - Castel Porziano (Tenuta presidenziale);
nonché la Riserva Naturale Statale Tenuta di Castelporziano.

Tanto premesso, si espone quanto segue.

Relativamente al Rapporto Ambientale:

- a pag. 6, si legge: *“In base all’art. 17 della L 394/1991 il piano di gestione dell’area naturale protetta, insieme al regolamento attuativo è lo strumento per l’organizzazione e la gestione della Riserva, e sono adottati dal Ministro dell’ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentita la Regione... Al contrario, la citata Legge 394/91 all’art. 12 prevede che i Piani dei Parchi nazionali siano adottati e successivamente approvati dalle Regioni, in armonia con quanto disposto già dal DPR n. 8 del 15/01/1972 che trasferisce alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di urbanistica. Ciò significa che il previsto Piano di Gestione della RNS del Litorale romano non è da considerarsi un atto di pianificazione territoriale bensì un atto regolamentare riferibile esclusivamente alla materia della tutela ambientale”*. Occorre, a tal proposito, esplicitare la natura gestionale del Piano suddetto. Altresì, occorre evidenziare quali strumenti di pianificazione disciplinano il territorio protetto in esame, in considerazione di quanto esplicitato nel seguito, sempre a pag. 6, dove si legge che *“I Piani dei parchi, come stabilito dal comma 7 dell’art 12 della 394/91, sostituiscono a ogni livello, i piani territoriali o urbanistici; al contrario, il Piano di gestione di cui al presente Rapporto Preliminare non si sostituisce di per sé agli altri strumenti di pianificazione che interessano il territorio della Riserva, ma ovviamente contiene precisi vincoli ambientali, anch’essi pienamente vigenti”*, nonché in considerazione di quanto disciplinato dall’art. 145 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. che, nello specifico, recita *“...Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”*;

- a pag. 16 e seguenti, nell’ambito della trattazione sulla pianificazione prescrittiva regionale di riferimento per il Piano, risulta assente il P.T.R.G., adottato, ai sensi dell’art. 62 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii., con Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2000, n. 2581 e pubblicato sul B.U.R.L. del 20 febbraio 2001, n. 5, S.O. n. 6, quale strumento di definizione degli obiettivi generali e specifici delle politiche regionali per il territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli interventi di interesse regionale. Tale confronto consentirà in particolare di rilevare le sinergie tra gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dal Piano in formazione e gli obiettivi generali e specifici previsti dallo Schema di P.T.R.G.;

- occorrerebbe specificare l’esatta superficie dell’area naturale protetta, a seguito della modifica perimetrale di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2013, in considerazione del fatto che in vari punti del documento sono riportate superfici difformi;

- in considerazione del fatto che *“La proprietà delle aree della Riserva è per oltre il 60% pubblica; il rimanente 40% è per una grande parte suddiviso tra grandi proprietà e solo una esigua parte è frazionata in piccole proprietà”* (pag. 43), si ritiene necessaria la predisposizione di una cartografia relativa alle proprietà pubbliche e private, per le opportune valutazioni in merito agli ambiti di gestione del Piano. A tal proposito, l'individuazione operata sul regime proprietario come indicata nelle singole Unità di Gestione, non risulta soddisfacente;
- in merito a quanto si legge a pag. 57 e, nello specifico: *“...per i SIC ricompresi nel territorio della Riserva sono in corso di approvazione le Misure di Conservazione sito specifiche, la cui proposta è oggetto della DGR n. 890/2014, ai fini della designazione delle ZSC...”*, si rappresenta che con Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 159 e Decreto Ministeriale 2 agosto 2017 sono state designate le seguenti Z.S.C.:
 - IT6030025 - Macchia Grande di Ponte Galeria (di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 159 e al Decreto Ministeriale 2 agosto 2017);
 - IT6030027 - Castel Porziano (fascia costiera) (di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 159 e al Decreto Ministeriale 2 agosto 2017);
- a pag. 66 e seguenti viene delineata la metodologia utilizzata per i cosiddetti *“ambiti tematico-territoriali”*, ovvero *“quelle porzioni di territorio che, partendo dalle Carte di Uso del Suolo (CUS)”*, mettono *“in primo piano la componente fisiografica strutturale e la conseguente vocazione ecologica funzionale...”*. L'individuazione di detti ambiti, *“in cui oltre al regime vincolistico apposto dalle norme di salvaguardia generali, vigono le misure regolamentari o le Azioni prioritarie di intervento attivo individuate nelle Schede di gestione, sarà facilitato dal supporto fornito da alcuni documenti di Piano quale la Carta delle Aree ad Elevata Valenza Naturalistica e la Carta dei Vincoli che rappresentano in modo sintetico le risultanti di un complesso di valori appartenenti a differenti strati informativi del territorio. Il riconoscimento cartografico di tali Ambiti non necessariamente porta a sovrapporli esattamente con le Aree di Tipo 1 o di Tipo 2 riconosciute dal Decreto Istitutivo, ma rappresenteranno sicuramente elementi di territorio della Riserva del Litorale insostituibili per posizione, estensione, connettività, specificità ed altri elementi rientranti tra quelli direttamente funzionali al raggiungimento degli Obiettivi istitutivi della Riserva”*. In considerazione di quanto sopra esposto, non risultano evidenziati nello specifico i criteri sottesi alla scelta di zonizzazione nell'ambito della comparazione tra le Aree di Tipo 1 e di Tipo 2 e gli ambiti territoriali de quo. Altresì, nell'ambito della metodologia perseguita per la zonizzazione, a pag. 107, dove si legge *“In particolare alle Aree di tipo 1 possono essere ricondotti i criteri più dettagliatamente esplicitati per le Zone A e B dei Parchi e nelle Aree di Tipo 2 quelli per le Zone C e D, di cui di seguito vengono sintetizzati gli indirizzi”*, non si ravvisa la conformità della disciplina per le Aree di tipo 1, di cui al Decreto istitutivo, all'interno delle quali sono consentiti *“interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso di manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree, così come definiti alle lettere a), b), c), d), dell'art. 31 della legge n. 457/1978”*, con quanto disciplinato dall'art. 12 comma 2 lett. b) della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii. per le zone A e B;

- relativamente agli indirizzi generali per l'Ambito Agricolo, a pag. 75 e seguenti, si legge che "Allo scopo di promuovere la permanenza e lo sviluppo di attività agricole sul territorio, i PRG dei Comuni interessati possono prevedere la possibilità di realizzare gli interventi consentiti tramite la presentazione dei PUA (secondo quanto previsto dalla LR 38/99 e s.m.i), purché non contrastino con gli obiettivi di tutela ambientale individuati nel Decreto istitutivo del 29 marzo 1996, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione. Nelle aree afferenti all'ambito agricolo va assicurato il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive agricole. Le attività consentite dovranno garantire per tali aree una funzione di protezione, di filtro e di connessione con le aree contigue con maggiore grado di tutela... Relativamente alle possibili previsioni urbanistiche su territori agricoli, si ritengono assensibili quelle contemplate negli strumenti urbanistici attualmente vigenti. Al contrario qualsiasi eventuale futura previsione di sviluppo urbanistico a carico dell'Ambito agricolo, così come identificato nel presente Piano, è ritenuta non ammissibile in quanto non compatibile con gli obiettivi generali e specifici del suddetto Ambito e di tutela della Riserva nel suo complesso". A tal proposito, nell'ambito degli obiettivi di assetto urbanistico, si ritiene opportuno sottolineare l'imprescindibile osservanza ai principi dell'art. 145 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., che recita: "Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette". Nello specifico, come recita l'art. 143 comma 9 del Decreto Legislativo in parola, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici";

- relativamente agli indirizzi generali per l'Ambito Insediativo, a pag. 79 e seguenti, si legge: "...Il Piano di gestione, relativamente al patrimonio edilizio sia storico che recente, dispone una serie di prescrizioni normative, riportate nel Regolamento, relative agli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio della Riserva, che devono ritenersi prevalenti ed essere recepite negli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni ricadenti nell'area della Riserva", nonchè "...Nelle aree di tipo 2 sono consentite le nuove realizzazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Eventuali nuove edificazioni o trasformazioni potranno essere autorizzate, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, se finalizzate agli obiettivi istituzionali della Riserva o alla realizzazione di servizi pubblici per la comunità locale, e per la realizzazione di strutture ed infrastrutture a servizio delle attività agricole e zootecniche". A tal proposito, si rimanda a quanto sopra specificato in merito alla necessità di conformare le prescrizioni normative del

Piano di Gestione con la disciplina dettata dagli strumenti di pianificazione sovraordinata (P.T.P./P.T.P.R.), se più restrittiva;

- a pag. 108 e seguenti, in merito a quanto rappresentato nel paragrafo relativo alla Valutazione d'Incidenza, si ritiene opportuno evidenziare l'importanza dell'integrazione tra le azioni e gli interventi previsti nei Piani di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 e il Piano di Gestione della Riserva, in considerazione della presenza dei siti di interesse comunitario ricadenti all'interno dell'area naturale protetta e delle relative Misure di conservazione approvate con D.M. 2 agosto 2017, anche in ottemperanza all'art. 6 comma 5 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. che recita "...Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'art. 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27". Altresì, come già indicato nelle pagg. 108-109, preme sottolineare la necessità della predisposizione dello Studio di Incidenza, "volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato, facendo riferimento a quanto previsto nell'allegato G del DPR 357/97".

Relativamente alla Relazione Generale:

- come rilevato a pag. 57, nell'ambito degli indirizzi di gestione del Piano in oggetto, si ritiene opportuno segnalare che con Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016 e con Decreto Ministeriale 27 maggio 2016, n. 198, è stato istituito il Parco Archeologico di Ostia Antica. Si ritiene, pertanto, necessario integrare gli elaborati di Piano, per le parti afferenti a tale ambito, con l'indicazione delle attuali competenze ministeriali in materia di tutela architettonica e paesaggistica (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Parco Archeologico di Ostia Antica), ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., nonché graficizzare sulla cartografia inerente la vincolistica la delimitazione del Parco Archeologico *de quo*;

- nell'ambito della trattazione sugli indirizzi generali per l'Ambito Agricolo, si legge nello specifico: "Le attività consentite dovranno garantire per tali aree una funzione di protezione, di filtro e di connessione con le aree contigue con maggiore grado di tutela. L'attività edilizia nelle Aree di tipo 2 può essere consentita anche in conformità all'art. 26, comma 1 bis della l.r. 29/97 e ss. mm. e ii. 'purché non [sia] in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991'. Si ritiene che il Piano debba porre limitazioni agli interventi di trasformazione territoriale valutando a priori i possibili contrasti degli interventi stessi con gli obiettivi di salvaguardia e tutela ambientale nelle varie zone in cui è stato classificato il territorio, individuando ed escludendo le possibili incompatibilità con la tutela ambientale". A tal proposito, si ritiene opportuno ribadire la necessaria conformazione del Piano di Gestione con il dettame normativo degli strumenti di pianificazione sovraordinata (P.T.P./P.T.P.R.), nonché l'osservanza a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;


- a pag. 126, nell'ambito della trattazione sugli indirizzi generali per l'Ambito Costiero si legge: "Per le strutture turistiche balneari (stabilimenti, chioschi) presenti è previsto, ferme restando le indicazioni della procedura di Valutazione di incidenza, laddove necessaria, e la conformità con i PUAr Comunali, l'adeguamento funzionale, igienico sanitario con l'utilizzo di tecniche di bioarchitettura e ricorrendo a fonti di energia rinnovabile. Gli interventi sulle strutture balneari potranno essere effettuati senza ampliamenti rispetto alle superfici legittimamente assentite...". Anche in questo caso, si rappresenta quanto sopra esposto per l'Ambito Agricolo;
- relativamente agli indirizzi generali per l'Ambito Insediativo, a pag. 151 e seguenti, si rappresenta preliminarmente la necessità dell'osservanza alle prescrizioni disposte dai vincoli puntuali per i beni storico-archeologici ricadenti all'interno dell'area naturale protetta. Per il "patrimonio insediativo più recente", anche in questo caso, si ribadisce quanto già sopra esposto per gli altri Ambiti.

In merito al Regolamento dell'area naturale protetta, inserito all'interno della Relazione Generale del Piano di Gestione *de quo*, erroneamente denominato "Regolamento generale" e non "Regolamento attuativo", come indicato nel Decreto Ministeriale di istituzione della Riserva Naturale Statale, si fa presente la necessità di conformazione delle specifiche prescrizioni del documento in parola, anche se non oggetto di valutazione nell'ambito della procedura di V.A.S., con la disciplina dettata dagli strumenti di pianificazione territoriale cogente e in salvaguardia (P.T.P./P.T.P.R.).

Quanto sopra esposto è da ritenersi quale contributo alla valutazione del Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Il Funzionario

Dott.ssa Giuseppina Colonnelli



Il Dirigente

Arch. Gabriella De Angelis

